

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 DEL 6 MAGGIO 2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORISO E LA SOCIETA' VIGOR CALCIO SORISO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DEI LOCALI ANNESSI.**

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di maggio alle ore 9,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

Cavagnino Augusto	SINDACO	PRESENTE
Monti Felice	ASSESSORE	PRESENTE
Romanati Gino	ASSESSORE	PRESENTE
Massara Valentino	ASSESSORE	ASSENTE

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara;

Il dott. Augusto Cavagnino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORISO E LA SOCIETA' VIGOR CALCIO SORISO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DEI LOCALI ANNESSI.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 6/5/2014

Il Responsabile del Servizio  
(f.to dott. Augusto Cavagnino)

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che il Comune di Soriso è proprietario del campo sportivo comunale sito in via Valsesia – 28010 SORISO;

**CONSIDERATO** che il campo sportivo comunale è destinato ad uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

**DATO ATTO** che fino ad oggi il campo è stato gestito direttamente dal Comune;

**CONSIDERATA** la natura della gestione priva di rilevanza economica per l'Ente;

**CONSTATATA** l'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale, per carenza di personale e per i costi di manutenzione considerevoli;

**RILEVATO** che l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso del campo sportivo comunale per lo svolgimento dello sport del calcio in forma associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione della struttura e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento in concessione;

**VISTA** la L. n. 289/2002, art. 90, comma 25, secondo cui l'ente pubblico territoriale che non intende gestire direttamente gli impianti sportivi deve affidarne la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso;

**CONSIDERATO** che le due società sportive presenti sul territorio, Vigor Calcio Soriso e la ASD NZ, sono state interpellate dall'Amministrazione e che la ASD NZ ha dichiarato di non essere interessata alla gestione del campo sportivo comunale come risulta da nota del 6 maggio 2014, prot. n. 1645;

**CONSTATATA**, con nota del 6 maggio 2014, prot. n. 1646, la disponibilità della Società Vigor Calcio Soriso a prendere in gestione il campo sportivo comunale, senza fini di lucro, aderendo allo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

**PRESA VISIONE** dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione interessata, acquisiti agli atti, dai quali si evince che unico scopo della medesima è la promozione dello sport quale occasione di crescita sociale ed umana, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro;

**RITENUTO** che la Società Vigor Calcio Soriso risulta essere l'unico gruppo organizzato a carattere locale in grado di effettuare in maniera tecnicamente idonea l'uso del campo sportivo comunale vantando, tra l'altro, la presenza di persone con una lunga esperienza nel settore, in grado di organizzare e gestire l'attività calcistica;

**RITENUTO** quindi di procedere alla concessione della gestione del campo sportivo comunale alla Società Vigor Calcio Soriso, con sede a Soriso in via Onorato Mongini, 7 – C.F./P.IVA 91010300035, per le motivazioni evidenziate in premessa, secondo le disposizioni contenute nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la L. n. 289/2002;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) Di procedere alla concessione in gestione del campo sportivo comunale alla Società Vigor Calcio Soriso, con sede in via Valsesia – 28010 Soriso, CF/P.IVA 91010300035, per le motivazioni evidenziate in premessa, secondo le disposizioni contenute nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che lo stato di consistenza dell'immobile e dei locali annessi, nonché il verbale di consegna degli stessi, saranno redatti al momento della stipula della convenzione.
- 3) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di assumere gli adempimenti di carattere contabile derivanti dal presente atto.
- 4) Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della presente convenzione.
- 5) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORISO E LA SOCIETA' VIGOR CALCIO SORISO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DEI LOCALI ANNESSI***

L'anno duemilaquattordici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale, sita in Piazza Umberto I, per la stipula della presente convenzione da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti:

- il Dott. AUGUSTO CAVAGNINO, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Soriso, nato a Vercelli il 13/8/1939, C.F. CVG GST 39M13 L750Y, che agisce in nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune medesimo, Codice Fiscale 82001670031;

e

il Signor LUCCHINI GIANLUCA, nato a Borgomanero il 30/11/1972, C.F. LCC GLC 72S30 B019E, in qualità di Presidente della VIGOR CALCIO SORISO e quindi in nome, per conto, interesse ed in rappresentanza della stessa, codice fiscale 91010300035, successivamente denominata "Società"

**PREMESSO che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema della presente convenzione per la concessione in gestione del campo sportivo comunale e dei locali annessi ubicati in via Valsesia – 28010 Soriso;
- con medesima deliberazione di Giunta Comunale, il Comune di Soriso ha manifestato la volontà di non procedere alla gestione diretta del campo sportivo comunale per carenza di personale e per i costi di manutenzione considerevoli, bensì di concederla in gestione a società sportive presenti sul territorio;
- le due società sportive presenti sul territorio, la Vigor Calcio Soriso e la ASD NZ, sono state interpellate dall'Amministrazione;
- la ASD NZ ha dichiarato di non essere interessata alla gestione del campo sportivo comunale come risulta da documentazione agli atti;
- la Società Vigor Calcio Soriso ha manifestato interesse per la gestione del campo sportivo comunale e dei locali annessi;
- si rende necessario addivenire alla stipula della presente convenzione, redatta conformemente allo schema approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta.

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**  
**(OGGETTO)**

Il Comune di Soriso concede la gestione del campo sportivo comunale e dei locali annessi, siti in via Valsesia – 28010 Soriso e censiti nella particella catastale n. 426, 427, 428, 429 ed individuati nella planimetria allegata alla presente convenzione costituendone parte integrante e sostanziale.

ART . 2  
( SCOPO DELLA CONCESSIONE )

Lo scopo della presente concessione consiste nell'assicurare il funzionamento del campo sportivo comunale appartenente al patrimonio indisponibile del Comune per la diffusione e l'esercizio della pratica sportiva che l'Amministrazione persegue nell'interesse pubblico, e per la realizzazione di pratiche agonistiche e/o di mero svago che la Società concessionaria persegue, riducendo gli oneri di spesa a carico del bilancio comunale per costi di manutenzione e gestione.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la struttura è concessa, salvo i casi eccezionali, formalmente autorizzati con deliberazione di Giunta Comunale.

L'utilizzo occasionale della struttura da parte di Associazioni private, anche sportive, dovrà essere autorizzato dalla Giunta Comunale.

ART . 3  
( DECORRENZA - DURATA - RECESSO UNILATERALE )

Il rapporto disciplinato dalla presente convenzione, avrà durata n. 1 anno decorrente dalla data della stipula e prorogabile per un altro anno, alle medesime condizioni, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Le parti, in virtù di quanto previsto dall'art. 1671 "*Recesso unilaterale dal contratto*" del Codice civile, hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, per giustificato motivo, dandone preavviso almeno 6 (sei) mesi, mediante comunicazione con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

In particolare è facoltà dell'Amministrazione Comunale esercitare la facoltà di recesso:

- qualora venisse modificato la tipologia della gestione del servizio;
- in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico in relazione alla tipologia del servizio svolto.

Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al concedente.

Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione potrà recedere, revocare o sospendere, in tutto o in parte, la vigenza della presente concessione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

ART . 4  
( MANUTENZIONE )

Il concessionario, a proprie spese, dovrà eseguire la presente convenzione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al fine di mantenere il campo da gioco in condizioni idonee alla pratica delle attività sportive, nonché mantenere gli spogliatoi idonei e funzionali all'uso cui sono destinati.

Si intende per manutenzione ordinaria oltre all'accurata pulizia dell'area effettuata in tempi e con modalità tali da garantire igiene e sicurezza degli atleti e decoro dell'area stessa:

- a) pulizia del campo sportivo da qualsiasi tipo di materiale esterno al manto quali carta, foglie, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, resti di cibo e rifiuti organici, etc.
- b) cura e manutenzione delle aree adiacenti,
- c) pulizia e tenuta in efficienza ed in condizioni di ordinaria usabilità degli spogliatoi, docce e di ogni altro locale a servizio del campo sportivo comunale;
- d) tenuta in efficienza della struttura di recinzione.

Il concessionario si obbliga comunque a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione adeguato all'utilizzo, salvo il normale deterioramento d'uso.

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria.

Eventuali interventi/opere straordinari/e potranno essere realizzati dal soggetto concessionario, purchè concordati con l'Amministrazione mediante apposita convenzione. Tale convenzione specificherà l'intervento da realizzare, la copertura finanziaria, le modalità di progettazione, esecuzione e controllo dei lavori.

*ART . 6*  
*( OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO )*

Il concessionario assume gli obblighi previsti nella presente convenzione, pena la revoca della stessa.

Il concessionario si impegna a favorire e a divulgare nell'ambito del territorio comunale, l'attività sportiva, finalizzata alla formazione fisica e morale dei giovani.

Il Concessionario assicura l'utilizzo della struttura per attività e manifestazioni sportive, sociali o culturali, programmate ed organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Il programma di utilizzo dell'Amministrazione Comunale dovrà essere comunicato al Concessionario con congruo anticipo, salvo il verificarsi di casi imprevedibili od eccezionali.

Durante l'uso delle strutture da parte dell'Amministrazione Comunale il concessionario non è responsabile per i danni occorrenti a persone o a cose, quest'ultime facenti parte o meno della struttura sportiva.

*ART . 7*  
*( ONERI )*

Il concessionario assume a proprio carico i costi relativi alle utenze di energia elettrica, acqua, gas, impegnandosi ad assicurare un controllo teso ad evitare un uso eccessivo ed improprio delle utenze ed il conseguente lievitare dei costi.

Il Comune si addossa l'onere della tassa rifiuti fermo restando a carico del concessionario l'obbligo di rispettare la raccolta differenziata ed il relativo conferimento a seconda del calendario in vigore.

*ART . 8*  
*( STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI )*

Al momento della consegna degli immobili le parti in contraddittorio redigeranno verbale sullo stato di consistenza della stessa.

Alla scadenza della convenzione gli immobili oggetto dello stato di consistenza dovranno essere riconsegnati al Comune nelle medesime condizioni in cui si trovano descritti nello stato di consistenza stesso, salvo il normale deterioramento d'uso e con il trasferimento senza riconoscimento economico degli interventi di miglioria effettuati.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare visite periodiche negli immobili oggetto di concessione e di prescrivere l'esecuzione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si reputino necessari ad assicurare alla struttura la funzionalità.

Alla Società vanno consegnate le chiavi di aperura sia dei locali che dei cancelli ed una copia verrà conservata dal comune. Qualora la Società dovesse modificare la serratura avrà l'obbligo di consegnare una copia al Comune.

*ART . 9*  
*( RESPONSABILITA' )*

Il Concessionario assume la piena ed incondizionata responsabilità civile verso terzi e a tal fine si obbliga a stipulare apposita adeguata polizza assicurativa.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune.

L'Amministrazione Comunale non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad eventuali incidenti durante le gare, allenamenti ed ogni altro utilizzo diretto della struttura da parte del Concessionario.

*ART. 10*  
*( ASSICURAZIONE STRUTTURA )*

L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico l'onere per l'assicurazione contro incendi, furti e danni al campo sportivo e ai locali annessi.

Da registrarsi in caso d'uso.

*IL COMUNE DI SORISO*

*Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Soriso*

---

*LA SOCIETA' VIGOR CALCIO SORISO*

*Il Rappresentante Legale*

---



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ..... ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Elisabetta Ferrara)